

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2804)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampati nn. 4880 e 3164)

d'iniziativa dei deputati BISAGLIA, MATTARELLI Gino, GAGLIARDI, SGARLATA, GALLUZZI Vittorio, MONTANTI (n. 4880); INGRAO, BORSARI, RAFFAELLI, LAJOLO, LENTI, MINIO, VESPIGNANI, MATARRESE, PAGLIARANI, CALASSO, BARDINI, LA BELLA, GAMBELLI FENILI, GRIMALDI, MAULINI, LUSOLI, BERAGNOLI, JACAZZI, e TERRANOVA Raffaele (n. 3164)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o marzo 1968*

Modifica alle leggi 11 marzo, 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e delle province

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;

- 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
- 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
- 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
- 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
- 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lire 140.000;
- 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
- 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
- 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
- 10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ».